

Roma, 24 febbraio 2023

Prot. N. 57/2023/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Conversione in legge decreto Milleproroghe

Care colleghe e cari colleghi,

in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vi inviamo, in allegato, il testo del disegno di legge AC 888 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. decreto Milleproroghe), approvato con voto di fiducia dalla Camera dei Deputati segnalandovi, di seguito, le norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

LAVORO AGILE

Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili

L'art. 9 comma 4-ter proroga fino al 30 giugno 2023 (anziché fino al 31 marzo 2023) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Lavoro agile nel settore privato

L'art. 9 comma 5-ter proroga al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile previsto dall'art. 90, commi 1 e 2 del Dl. 34/2020 per i lavoratori del settore privato:

- che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.
- maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria (art. 83, Dl. 34/2020).

In entrambe le ipotesi è possibile ricorrere al lavoro agile, se tale modalità è compatibile con le caratteristiche della prestazione, anche in assenza degli accordi individuali e utilizzando strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.



LAVORO PUBBLICO

Proroga dei termini di adozione del PIAO

L'articolo 10 comma 11-bis proroga, differendoli dal 31 gennaio al 31 marzo 2023, i termini previsti:

- per l'adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 comma 1 decreto legge 80/2021
- e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) ex art. 1 comma 8 della legge 190/2012

Si precisa che per gli Enti locali vale comunque quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, secondo cui "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l'adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."

Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco

L'art. 1 comma 22 quater differisce al 31 marzo 2023 la possibilità previste dall'art. 6 comma 3 del dl 36/2022 di attivare procedure straordinarie, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, per l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Si ricorda che sono esclusi dal campo di applicazione della norma i dipendenti degli enti o aziende del Servizio sanitario nazionale ed il personale dirigenziale. Ai fini dell'attivazione delle procedure straordinarie si tiene conto dell'anzianità maturata durante il comando o distacco, del rendimento conseguito e dell'idoneità alla specifica posizione da ricoprire.

Sanità

Stabilizzazioni

L'art. 4, comma 9-quinquiesdecies proroga al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 234/2021. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte in fase di conversione del. Decreto Milleproroghe, si prevede che al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Ssn possono assumere fino al 31 dicembre 2024 il personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, che abbia maturato al 31 dicembre 2024 (anziché al 31 dicembre 2023) almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi. Almeno sei dei diciotto mesi previsti devono essere stati maturati nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e – a seguito della modifica introdotta dal comma 9-sexiesdecies - il 31 dicembre 2022 (anziché il 30 giugno 2022);

Il comma 9-septiesdecies, ampliando il campo di applicazione della norma, prevede che le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge di bilancio 2022 si applichino, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale



dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche se non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.

Con le modifiche migliorative apportate alla norma, frutto di proposte emendative della Cisl Fp, è stato raggiunto un ottimo risultato che garantisce l'ampliamento del campo di applicazione delle misure di stabilizzazione anche in favore del personale sociosanitario e amministrativo. Tuttavia non siamo completamente soddisfatti perchè continua ad essere escluso il personale del ruolo tecnico e della ricerca sanitaria. Pertanto, anche attraverso ulteriori proposte emendative su futuri provvedimenti legislativi, continueremo a sostenere l'attivazione di percorsi di stabilizzazione anche per quei lavoratori, ingiustamente esclusi, il cui apporto è stato egualmente determinante durante l'emergenza pandemica. Inoltre, in considerazione dei problemi applicativi che potrebbero sorgere alla luce della coincidenza tra il termine di maturazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione e la data utile per procedere alle assunzioni, entrambe coincidenti al 31.12.2024, attraverso future proposte emendative punteremo anche a risolvere questo aspetto posticipando il termine per le assunzioni ad una data successiva a quella indicata per la maturazione dei requisiti.

Incarichi a tempo determinato

L'art. 4 comma 3-bis proroga all'anno 2023 le misure di cui all'art. 1, comma 268, lett. a), legge 234/2021, ovvero la possibilità per le Aziende e gli enti del Ssn di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari, al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e per il recupero delle liste d'attesa, anche mediante proroga degli incarichi conferiti, non oltre il 31 dicembre 2023 (anziché 31 dicembre 2022). Si ricorda che tale possibilità è subordinata al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di cui al successivo comma 269 della legge di bilancio 2022 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Formazione continua

In fase di conversione in legge, riformulando l'art. 4 comma 5 del D. L. Milleproroghe, il Legislatore ha finalmente chiarito le tempistiche relative al conseguimento dei crediti formativi per il triennio 2020-2022. Ricorderete infatti che la norma sopra citata, nel prevedere lo slittamento al 31/12/2023 del cosiddetto "Bonus Covid" - che consentiva la riduzione di 1/3 del debito formativo ECM a carico dei professionisti sanitari per ill triennio 2020-2022 - aveva ingenerato non poca confusione non solo tra i lavoratori ma anche tra molti ordini professionali e sigle sindacali - ma non in CISL FP – inducendoli a ritenere il provvedimento idoneo a spostare di un anno anche il termine previsto per il conseguimento dell'obbligo formativo triennale 2020-2022 previsto per tutti i professionisti sanitari dalla normativa vigente (50 crediti ECM annui per un totale di 150 crediti) e in scadenza al 31 dicembre 2022. La CISL FP invece, non appena uscito il provvedimento, aveva immediatamente invitato i lavoratori alla cautela, ritenendo l'interpretazione letterale della norma



non utile a produrre tale ulteriore effetto dilatorio, auspicando, al contempo, che tale incertezza fosse definitivamente chiarita o in sede di conversione in legge del DL, oppure attraverso un intervento chiarificatore da parte dell'AGENAS.

Finalmente – grazie anche alle nostre sollecitazioni - il nuovo comma 5 dell'art. 4, così come riformulato, ha risolto tale ambiguità intervenendo direttamente sulle tempistiche in materia di formazione continua (art. 16- bis, D.lgs. 502/1992) stabilendo, per il triennio 2020 – 2022, la proroga del termine entro il quale assolvere l'obbligo formativo che passa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.

In sede di legge di conversione è stato anche previsto che la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014- 2016 e 2017-2019 possa essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua

Incarichi esterni

L'art. 4 comma 8-ter estende fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione di ostetrica, appartenente al comparto sanità, può svolgere altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio per un monte ore complessivo settimanale che, a seguito della modifica introdotta, viene innalzato da quattro a otto ore. Resta fermo, in base al comma 2 del summenzionato art. 3-quater, che tale possibilità è ammessa a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, è chiamato a verificare: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa; il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

La modifica intervenuta, nell'innalzare il monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative è migliorativa ma non sufficiente poiché rappresenta comunque una deroga temporanea al vincolo di esclusività che, come Cisl Fp, abbiamo invece l'obiettivo di superare. Precisiamo inoltre che dal tenore letterale della norma l'esternalità dell'incarico è riferita testualmente allo svolgimento della prestazione al di fuori dell'ordinario orario di servizio. Conseguentemente riteniamo coerente con lo spirito della norma che l'esercizio del predetto incarico possa essere svolto anche all'interno degli enti e aziende presso le quali il professionista è dipendente.

Esercizio temporaneo di qualifiche professionali riconosciute all'estero

L'art. 4-ter, comma 1, lett. b) differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario riconosciute all'estero e aggiunge, altresì, che i professionisti in oggetto debbano comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata e il nominativo della



struttura sanitaria a contratto col Servizio sanitario nazionale presso cui prestano la propria attività, nonché ogni successiva variazione.

La mancata ottemperanza a tali obblighi determina la sospensione del riconoscimento, fino a comunicazione di avvenuto adempimento.

Infine, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (rispettivamente artt. 27 e 27-quater, D.lgs. 286/1998) si applicano al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale oppure con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

Recupero liste d'attesa

L'art. 4 comma 9-septies consente a Regioni e Province autonome di impiegare le risorse correnti loro assegnate dall'art. 1, commi 276-278 della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e non utilizzate al 31 dicembre 2022, anche con riferimento agli enti interessati da piani di rientro per disavanzo sanitario, allo scopo di avvalersi delle strutture private accreditate per lo smaltimento delle liste d'attesa per assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

Si ricorda, in particolare, che i commi sopra citati, ovvero 276 e seguenti prevedevano la rimodulazione dei piani per le liste d'attesa adottati da Regioni e Province autonome in base alla normativa emergenziale Covid-19. A tal fine, i medesimi enti possono avvalersi delle strutture private accreditate, anche in deroga alla normativa che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (art. 15, co. 14, primo periodo, Dl. 95/2012, cd. Spending review).

Anche il successivo comma 9-octies dell'art. 4, al fine di garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa, consente a Regioni e Province autonome di avvalersi fino al 31 dicembre 2023 delle misure di deroga ai regimi tariffari ordinari previste per prestazioni aggiuntive (art. 26, commi 1 e 2, Dl. 73/2021).

Per l'attuazione delle predette finalità, Regioni e Province autonome possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

Patto per la Salute

L'art. 4 comma 7-bis prevede che il Patto per la salute 2019 - 2021 sia prorogato fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli obbiettivi fissati nel Patto in materia di mobilità sanitaria (scheda n. 4) e ricerca (scheda n. 11) sono perseguiti in coordinamento con le misure di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ovvero dal D.lgs. 200/2022, garantendo ai cittadini equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità.



Riparto risorse del fabbisogno sanitario

L'art. 4 comma 9-quaterdecies estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico. Si ricorda, infatti, che l'art. 27 comma 5 del D.lgs. 68/2011 prevede che siano considerate Regioni di riferimento tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni nel garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico. Pertanto, la modifica in esame modifica la procedura, prevedendo che vengano prese a riferimento tutte e cinque le Regioni selezionate.

Funzioni centrali

Personale della Giustizia

L'art. 8 comma 4 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

L'art. 8 comma 4-bis prevede che fino al 31 dicembre 2023 ai fini della mobilità volontaria, per il personale non dirigente del Ministero della Giustizia personale è sempre richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Di conseguenza, fino a quella data, non operano nei confronti di questo personale le modifiche in materia di mobilità volontaria apportate all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 che prevedono il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza solo nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

Assunzioni

- L'art. 1 comma 18-bis autorizza il Ministero della cultura a reclutare 750 unità di personale, entro il 31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di apposito concorso pubblico (n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza). Tali unità sono inquadrate nell'area degli Assistenti in ragione dell'entrata in vigore del CCNL Funzioni Centrali 2019 2021.
- L'art. 1 comma 18-ter prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati per il Ministero della cultura, con durata massima di 15 mesi e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, possono essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023.



- L'art. 8 comma 11-bis consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia.
- L'art. 8 comma 10-bis proroga fino al 31 dicembre 2025 (anziché al 31 dicembre 2023) la possibilità per il Ministero della giustizia di assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, incrementando inoltre da 1.200 a 1251 il numero di unità da reclutare.
- L'articolo 5, comma 11-bis fissa al 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025 (art. 2, comma 3, Dl. 126/2019).

Funzioni Locali

Proroga graduatorie del personale educativo-scolastico

L'articolo 7, comma 7-octies proroga dal 30 settembre 2023 al 30 settembre 2024:

- il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;
- il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).

Norme relative al Piao in caso di differimento dei termini per l'approvazione del bilancio

L'art. 10 comma 11-ter modificando la norma relativa all'adozione del PIAO (art. 6 comma 7 del decreto-legge n. 80 del 2021) dispone che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del PIAO, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi del settore sociale.

Enti in dissesto

L'art. 1 comma 22-bis estende fino al 30 giugno 2023 la possibilità per gli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, di perfezionare le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, autorizzate nel 2022, fra le



quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, anche in condizione di esercizio provvisorio.

Segretari comunali

L'art. 1 comma 20-bis prevede che il Segretario comunale o provinciale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, può assumere la titolarità anche in sedi corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro (anziché sei mesi, prorogabili fino a dodici). La titolarità in questione viene concessa su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per sedi aventi fino a 5000 abitanti, oppure 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori.

LAVORO PRIVATO

Somministrazione di lavoro

L'art-. 9 comma 4-bis proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato pari a ventiquattro mesi salvo diversa previsione dei contratti collettivi presso un soggetto utilizzatore. In base alla disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Rimodulazione orario di lavoro

L'art. 22-quater riconosce anche per l'anno 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione, disponendo, altresì, che la suddetta rimodulazione dell'orario di lavoro possa essere realizzata anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Agli oneri formativi fa fronte il Fondo Nuove Competenze, istituito presso ANPAL, ai sensi dell'art. 88 del Dl. 34/2020

Fraterni saluti,

Il Segretario generale

Maurizio Petriccioli